

REGOLAMENTO (CE) N. 1487/2005 DEL CONSIGLIO

del 12 settembre 2005

che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure provvisorie

- (1) Il 15 marzo 2005, con regolamento (CE) n. 426/2005 ⁽²⁾ («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in filamenti di poliestere originari della Repubblica popolare cinese (RPC).
- (2) Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso fra il 1º aprile 2003 e il 31 marzo 2004 («periodo dell'inchiesta»). L'analisi delle tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1º gennaio 2000 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. Fase successiva della procedura

- (3) In seguito all'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di tessuti finiti in

filamenti di poliestere dalla RPC, tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni alla base del regolamento provvisorio. È stato quindi concesso loro un lasso di tempo entro il quale comunicare eventuali osservazioni in merito alle suddette informazioni.

- (4) Alcune parti interessate hanno presentato le loro osservazioni per iscritto. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata inoltre concessa un'audizione. La Commissione ha richiesto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie. Le osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti sono state analizzate e, ove opportuno, sono state tenute in considerazione ai fini delle conclusioni provvisorie.

- (5) La Commissione ha quindi illustrato i principali fatti e considerazioni in base ai quali intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. In seguito alla comunicazione delle suddette informazioni, alle parti interessate è stato concesso un lasso di tempo entro il quale presentare le loro osservazioni. È stato tenuto conto delle osservazioni verbali e scritte presentate dalle parti e, ove opportuno, si è provveduto a modificare di conseguenza la proposta di dazio antidumping definitivo.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) Si rammenta che il considerando 11 del regolamento provvisorio definisce il prodotto in esame come tessuti finiti per confezioni in filamenti di poliestere («TFCEP»); si tratta di tessuti di filati di filamenti sintetici contenenti una quantità pari o superiore all'85 % in peso di filamenti di poliestere testurizzati o meno, tinti o stampati. Occorre qui specificare che, sebbene il prodotto in esame sia impiegato di norma per confezioni, vale a dire per fabbricare, tra l'altro, fodere per capi di abbigliamento, giacche a vento trapuntate, indumenti sportivi, abbigliamento da sci, biancheria e capi di pronto moda, esso può essere ugualmente destinato ad altri impieghi, per quanto in misura ridotta. Rientrano pertanto nella definizione del prodotto di cui sopra tutti i tessuti finiti in filamenti di poliestere, indipendentemente dal loro impiego finale. A prescindere dall'utilizzo cui il prodotto in esame è destinato, le sue caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base rimangono invariate; il diverso utilizzo non incide pertanto sulla definizione del prodotto in esame.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

⁽²⁾ GU L 69 del 16.3.2005, pag. 6.